

**Ai Clienti dello Studio**

**Circolare mensile – settembre 2015.**

**SETTEMBRE 2015: NOVITÀ..... 2**

---

1	Proroga per l'adesione alla "voluntary disclosure" .....	2
2	Adeguamento biennale del c.d. "redditometro" .....	2
3	Rilevanza penale della compensazione oltre i limiti .....	3
4	Forme di previdenza complementare ed enti di previdenza obbligatoria - Credito d'imposta ex L. 190/2014 - Modalità e termini per la richiesta .....	4
5	Autotrasportatori - Concessione di contributi per le attività formative - Presentazione delle domande .....	6
6	Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Chiarimenti .....	8
7	Disciplina dell'"agricoltura sociale" - Ambito applicativo e agevolazioni .....	10
8	Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo economico sulle PMI e <i>start up</i> innovative .....	12

**OTTOBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 15**

---

---

LUIGI BLESCIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

*Uffici*  
CESENA (FC)  
corte don Giuliano Botticelli n. 51  
tel. +39 0547 186 40 75  
e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
vico San Matteo n. 3  
tel. +39 0882 42 44 59  
e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

<b>1</b>	<b>PROROGA PER L'ADESIONE ALLA "VOLUNTARY DISCLOSURE"</b>
	<p>Il DL 30.9.2015 n. 153, entrato in vigore il giorno stesso e in corso di conversione in legge, ha stabilito la proroga dal 30.9.2015 al 30.11.2015 del termine per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla L. 186/2014 (c.d. "voluntary disclosure").</p> <p>In particolare, è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare la prima o unica istanza entro il 30.11.2015;</li> <li>• entro il 30.12.2015, integrare l'istanza e presentare le informazioni e la documentazione a corredo della stessa.</li> </ul>
<b>1.1</b>	<p><b>APPLICAZIONE DELLA PROROGA</b></p> <p>Alla luce dei nuovi termini, i contribuenti che non hanno ancora presentato l'istanza hanno tempo fino al 30.11.2015 per aderire alla procedura e possono presentare la relazione e la documentazione entro il 30.12.2015.</p> <p>Coloro che, invece, hanno già presentato l'istanza avranno tempo sino al 30.12.2015 per correggere la stessa e presentare la relazione. Anche i contribuenti che hanno già presentato sia l'istanza che la relazione potranno correggere entrambe entro il 30.12.2015.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>PRESENZA DI UN UNICO TERMINE DI ACCERTAMENTO</b></p> <p>Il DL 153/2015 introduce una disposizione secondo la quale i vigenti termini di decadenza per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione, i quali scadono ordinariamente a decorrere dal 31.12.2015, sono fissati al 31.12.2016 limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.</p> <p>Di conseguenza, le procedure di <i>voluntary disclosure</i> dovrebbero trovare definizione entro la fine dell'anno prossimo.</p>
<b>1.3</b>	<p><b>APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA</b></p> <p>Dal punto di vista procedurale, il DL 153/2015 conferma con una norma apposita che, ai soli fini della collaborazione volontaria, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate continueranno a utilizzare il procedimento di adesione di cui all'art. 5 co. 1-<i>bis</i> del DLgs. 218/97, come previsto alla data del 30.9.2015, anche successivamente al 31.12.2015.</p> <p>Una volta aderito alla <i>disclosure</i>, il contribuente potrà, pertanto, definire in via agevolata l'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio.</p>
<b>1.4</b>	<p><b>NOVITÀ SUL TRATTAMENTO DELLE PENSIONI SVIZZERE</b></p> <p>Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, il DL 153/2015 prevede la possibilità di richiedere all'Ufficio l'applicazione dell'aliquota del 5% all'ammontare delle prestazioni erogate dalla Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP).</p> <p>In sostanza, con il decreto viene introdotto per tali pensioni un trattamento analogo a quello previsto per le rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS).</p>
<b>2</b>	<b>ADEGUAMENTO BIENNALE DEL C.D. "REDDITOMETRO"</b>
	<p>L'art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato dall'Agenzia delle Entrate mediante il c.d. "redditometro",</p>

	<p>che consiste in una quantificazione presuntiva del reddito fondata sull'assunto in base al quale l'entità delle spese sostenute nel corso dell'anno dal contribuente deve essere coerente con il reddito dichiarato.</p> <p>Il provvedimento attuativo del c.d. "redдитometro", operante dagli accertamenti sull'annualità 2009, è stato approvato con il DM 24.12.2012 e, come prevede il suddetto art. 38 del DPR 600/73, è soggetto ad adeguamento biennale.</p>
	<p>Con il DM 16.9.2015, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 25.9.2015 n. 223, è stato quindi disposto il primo adeguamento biennale.</p>
<b>2.1</b>	<p><b>CONTENUTO</b></p> <p>Il reddito globale del contribuente è determinato considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare delle spese presenti nelle banche dati fiscali che risultano sostenute dal contribuente (ad esempio emergenti dallo "spesometro" o il monte acquisti eseguito mediante carta di credito, scaturente dalle comunicazioni eseguite dagli intermediari finanziari);</li> <li>• l'ammontare delle ulteriori spese desunte da studi socio-economici (si tratta di spese che, sebbene abbiano una matrice statistica, sono connesse al possesso di un bene oggettivamente individuato, come un'auto o la casa di abitazione);</li> <li>• la quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile nel periodo d'imposta (come individuata nella tabella "A" allegata al decreto; quindi, per fare l'esempio dell'acquisto di un immobile o dell'auto, questo viene vagliato, in automatico, al netto dei disinvestimenti dell'anno e dei quattro anni precedenti e del mutuo/finanziamento ottenuto per poterlo sostenere);</li> <li>• la quota di risparmio formatasi nell'anno (solo se, però, non utilizzata per consumi e investimenti).</li> </ul> <p>Rispetto al DM 24.12.2012, emerge che, come anticipato dalla circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2014 n. 6, non saranno più considerate le c.d. "medie ISTAT". Si tratta delle spese, di derivazione statistica, che avrebbero potuto essere imputate al contribuente anche senza alcun riscontro oggettivo. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese per l'acquisto di alimenti o di abbigliamento o per animali da compagnia.</p>
<b>2.2</b>	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>Le disposizioni del DM 16.9.2015 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2011.</p>
<b>3</b>	<p><b>RILEVANZA PENALE DELLA COMPENSAZIONE OLTRE I LIMITI</b></p>
	<p>Ai sensi dell'art. 10-<i>quater</i> del DLgs. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>NOZIONE DI CREDITI NON SPETTANTI</b></p> <p>La Corte di Cassazione, nella sentenza 9.9.2015 n. 36393, ha stabilito che la nozione di crediti "non spettanti" contenuta nella fattispecie citata deve ritenersi comprensiva anche dell'utilizzo di un credito certamente esistente ma non utilizzabile per la parte eccedente il limite stabilito dall'art. 34 della L. 388/2000, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 516.456,90 euro per anno solare, fino al 31.12.2013;</li> <li>• 700.000,00 euro per anno solare, a partire dall'1.1.2014.</li> </ul> <p><b>Rilievi dell'imputato</b></p> <p>Nel caso di specie, l'imputato (rappresentante legale di una spa) aveva provato a</p>

	<p>difendersi sottolineando come ci si troverebbe in presenza di un credito non solo “esistente”, ma anche “esigibile”, in quanto non compensabile per il superamento del tetto normativamente previsto, ma suscettibile di essere preteso con domanda di rimborso (o postergato in compensazione rispetto a debiti d’imposta dell’anno successivo). Un simile credito non potrebbe ritenersi contemplato dalla fattispecie penale tributaria che, eventualmente, avrebbe usato l’espressione “non compensabili” e non quella “non spettanti”.</p> <p><b>Conclusioni della Suprema Corte</b>          Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, invece, la Suprema Corte ritiene che il credito in questione, seppure certo e determinato nel suo ammontare complessivo, per la parte eccedente i limiti di legge non è ancora “esigibile”. Per essere tale, infatti, occorrerebbe attendere la liquidazione della pratica di rimborso o il periodo d’imposta successivo.</p>
	<p>Resta, quindi, condivisibile quanto affermato da Cass. 26.1.2015 n. 3367, nella quale si è stabilito che deve ritenersi credito “non spettante” quel credito che, pur certo nella sua esistenza ed ammontare, risulti, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (o non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti tra Fisco e contribuente.</p>
<b>3.2</b>	<p><b>NOVITÀ DEL DLGS. DI RIFORMA DEL SISTEMA PENALE TRIBUTARIO</b>          Si evidenzia, infine, che il DLgs. attuativo della delega fiscale sulla riforma del diritto penale tributario (DLgs. 74/2000), approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 22.9.2015, prevede, tra l’altro, la duplicazione della fattispecie di indebita compensazione.</p> <p>Si distingue, infatti, a seconda che la compensazione sia effettuata con crediti non spettanti o inesistenti. Ferma, in ogni caso, la soglia sopra i 50.000,00 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella prima ipotesi (compensazione di crediti non spettanti), la sanzione rimarrà quella della reclusione da sei mesi a due anni;</li> <li>• nella seconda (compensazione di crediti inesistenti), invece, la sanzione sarà quella della reclusione da diciotto mesi a sei anni.</li> </ul>
<b>4</b>	<p><b>FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - CREDITO D’IMPOSTA EX L. 190/2014 - MODALITÀ E TERMINI PER LA RICHIESTA</b></p>
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.9.2015 n. 122544, ha stabilito le modalità e i termini per la richiesta, da parte delle forme di previdenza complementare e degli enti di previdenza obbligatoria, del credito d’imposta previsto dall’art. 1 co. 91 - 94 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).</p>
<b>4.1</b>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA</b>          Il credito d’imposta previsto dalla L. 190/2014 ha la funzione di sterilizzare gli incrementi di tassazione che la stessa legge ha previsto per le forme di previdenza complementare (o, per gli enti di previdenza obbligatoria, di mantenere di fatto nella misura del 20%, in luogo di quella ordinaria del 26%, la tassazione che grava sui redditi di natura finanziaria percepiti da tali organismi).</p> <p>In entrambi i casi, ciò è subordinato al fatto che gli investimenti di natura finanziaria non abbiano carattere meramente speculativo.</p> <p><b>Forme di previdenza complementare</b>          L’art. 1 co. 621 della L. 190/2014 ha previsto l’incremento dall’11% al 20% dell’ali-</p>

	<p>quota dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato della gestione delle forme di previdenza complementare di cui all'art. 17 co. 1 del DLgs. 252/2005 (dopo l'incremento – di natura transitoria – all'11,5% previsto per il 2014), con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. Rimane agevolata in capo al fondo la parte del rendimento correlata agli investimenti in titoli di Stato e titoli equiparati, analogamente a quanto avviene in caso di detenzione "diretta" di tali titoli.</p> <p>L'incremento della tassazione al 20% è sterilizzato dal credito d'imposta del 9%, concesso (in via strutturale, e non quindi limitatamente al 2015) dall'art. 1 co. 92 della L. 190/2014 se il fondo realizza investimenti in attività finanziarie a medio-lungo termine. Tali investimenti sono stati individuati dal DM 19.6.2015 in base non tanto alla durata dei titoli, bensì al settore di attività in cui operano le società nelle cui azioni o quote il fondo investe (i settori di attività, in particolare, sono indicati dall'art. 2 del decreto ministeriale).</p> <p><b>Enti di previdenza obbligatoria</b></p> <p>Per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (ad esempio, le Casse previdenziali dei professionisti), l'art. 1 co. 91 della stessa L. 190/2014 ha previsto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura</p>
	<p>del 26% sui redditi di natura finanziaria e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.</p> <p>Anche in questo caso il credito, finalizzato ad evitare l'incremento della tassazione dal 20% a quella ordinaria del 26%, è concesso alla condizione che i proventi siano investiti in attività finanziarie a medio-lungo termine.</p>
<p><b>4.2</b></p>	<p><b>MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il provv. Agenzia Entrate 28.9.2015 n. 122544 ha approvato la modulistica che deve essere utilizzata da parte delle forme di previdenza complementare e degli enti di previdenza obbligatoria per la richiesta del credito d'imposta in esame.</p> <p>Il modello riporta in due righe differenziati, uno per gli enti di previdenza obbligatoria e l'altro per le forme pensionistiche complementari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo massimo agevolabile (per i primi, la differenza tra le ritenute ed imposte sostitutive applicate nella misura del 26% e le ritenute ed imposte sostitutive "virtuali" che sarebbero state prelevate con l'aliquota del 20%; per le seconde il 9% del risultato netto della gestione);</li> <li>• la quota del reddito o del risultato della gestione investita in attività finanziarie a medio-lungo termine;</li> <li>• il credito spettante, pari rispettivamente al 6% o al 9% della quota di investimenti in attività a medio-lungo termine.</li> </ul> <p>Come precisato dallo stesso provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le forme di previdenza complementare il credito del 9% è determinato sulla base del risultato di gestione maturato in un periodo d'imposta e investito in attività finanziarie a medio-lungo termine nel periodo d'imposta successivo (ad esempio, risultato di gestione del 2015 e investimenti del 2016);</li> <li>• per gli enti di previdenza obbligatoria il credito del 6% si calcola sulla base dei redditi di natura finanziaria realizzati o maturati in un periodo d'imposta e</li> </ul>

	<p>investiti in attività finanziarie a medio-lungo termine nel medesimo periodo d'imposta. Se, però, tali enti percepiscono redditi di natura finanziaria in regime dichiarativo o di risparmio gestito, è possibile determinare il credito d'imposta relativamente agli investimenti effettuati in un periodo d'imposta con riferimento alle imposte sostitutive applicate ai redditi realizzati o maturati nel periodo d'imposta precedente (se viene operata tale scelta, ad esempio, sui redditi maturati o realizzati nell'anno 2015 il credito d'imposta è riconosciuto sulla base degli investimenti a medio-lungo termine effettuati nel 2016 e la relativa richiesta sarà presentata nel 2017).</p>
<b>4.3</b>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEL MODELLO</b>          Il modello per la richiesta del credito d'imposta deve essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica (utilizzando l'apposito <i>software</i> "Creditoprevidenza");</li> <li>• a decorrere dal 2016, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.</li> </ul>
<b>5</b>	<p><b>AUTOTRASPORTATORI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>
	<p>Con il DM 31.7.2015, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 11.9.2015 n. 211:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2015;</li> <li>• vengono stabilite le modalità e il termine di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.</li> </ul>
<b>5.1</b>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI</b>          Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, iscritte al Registro elettronico</p>
	<p>nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie;</li> <li>• allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.</li> </ul>
<b>5.2</b>	<p><b>INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI</b>          Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avviata dall'1.12.2015;</li> <li>• terminata entro il 31.5.2016.</li> </ul> <p>Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti all'1.12.2015, purché successivi all'11.9.2015.</p> <p><b>Esclusioni</b>          Sono invece esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di</li> </ul>

	<p>autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.</li> </ul> <p><b>Formazione a distanza</b>          Relativamente ad ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20% del totale delle ore di formazione.</p>
<b>5.3</b>	<p><b>AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</b>          I contributi sono concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;</li> <li>• nel limite del previsto stanziamento, pari a 10 milioni di euro;</li> <li>• comunque, in misura non superiore a 150.000,00 euro per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attività formativa.</li> </ul> <p>Il contributo è inoltre limitato ai seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ore di formazione: 50 per ciascun partecipante;</li> <li>• compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;</li> <li>• compenso dei <i>tutor</i>: 30,00 euro per ogni ora;</li> <li>• servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.</li> </ul>
<b>5.4</b>	<p><b>MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>          Le domande di contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità pubblicate sul relativo sito Internet (<a href="http://www.mit.gov.it">www.mit.gov.it</a>), nella sezione "Autotrasporto - Contributi ed Incentivi"; in particolare, le domande devono essere presentate tramite il "Portale dell'Automobilista" (<a href="http://www.ilportaledellautomobilista.it">www.ilportaledellautomobilista.it</a>), previa registrazione e rilascio delle credenziali di accesso (<i>user ID</i> e <i>password</i>);</li> <li>• entro il 30.10.2015.</li> </ul>
	<p><b>Dati da indicare nella domanda telematica</b>          In sede di compilazione <i>online</i> della domanda, devono essere indicati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati identificativi del richiedente;</li> <li>• il soggetto attuatore delle azioni formative;</li> <li>• il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e il numero complessivo di ore di insegnamento;</li> <li>• il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora e sede del corso);</li> <li>• il preventivo della spesa, suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei <i>tutor</i>, spese di viaggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette.</li> </ul>

5.5	<p><b>VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE</b></p> <p>Le domande presentate sono valutate dall'apposita Commissione, la quale, all'esito dell'istruttoria, comunica l'eventuale inammissibilità.</p>
5.6	<p><b>RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI</b></p> <p>Entro il 10.6.2016 dovrà essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una relazione di fine attività;</li> <li>• una rendicontazione dei costi sostenuti.</li> </ul> <p>Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'elenco dei partecipanti;</li> <li>• la documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;</li> <li>• la documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa;</li> <li>• il calendario definitivo dei corsi svolti;</li> <li>• i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore;</li> <li>• i tracciati della formazione svolta in modalità <i>e-learning</i>;</li> <li>• il dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica.</li> </ul> <p><b>Modalità di presentazione</b></p> <p>Le modalità di presentazione della documentazione in esame saranno pubblicate sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<a href="http://www.mit.gov.it">www.mit.gov.it</a>), nella sezione "Autotrasporto - Contributi ed Incentivi".</p>
5.7	<p><b>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>L'erogazione dei contributi avverrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al termine della realizzazione del progetto formativo;</li> <li>• previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.</li> </ul> <p>Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.</p>
5.8	<p><b>REVOCA DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>I contributi sono revocati in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;</li> <li>• mancata effettuazione del corso nella data e nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato e comunicato in base alla prevista procedura;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero di mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.</li> </ul> <p>Qualora il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.</p>
6	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI - CHIARIMENTI</b></p>
	<p>Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) ha fornito nell'ambito di alcune FAQ, pubblicate sul proprio sito Internet, chiarimenti in merito al</p>



	<p>credito d'imposta riconosciuto alle imprese alberghiere per gli interventi di ristrutturazione, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica, introdotto dall'art. 10 del DL 31.5.2014 n. 83 (conv. L. 29.7.2014 n. 106) e disciplinato dal DM 7.5.2015 (pubblicato sulla <i>GU</i>. 17.6.2015 n. 138).</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si vedano le Circolari mensili n. 6 di giugno 2015 e n. 8 di agosto 2015.</p>
<b>6.1</b>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese alberghiere esistenti alla data del 1.1.2012. Con riferimento a tale requisito, viene chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini della verifica dell'esistenza di un'impresa alberghiera alla data del 1.1.2012, occorre che la partita IVA di detta impresa sia esistente a tale data;</li> <li>• l'azienda proprietaria di uno stabile che lo ha affittato ad altra impresa alberghiera non può beneficiare del credito d'imposta; infatti, può chiedere il riconoscimento del credito chi sia identificabile come impresa alberghiera e non altro genere d'impresa, come nel caso di specie potrebbe essere chi, affittando il proprio stabile a terzi, abbia l'abilitazione da parte della Camera di Commercio a esercitare attività immobiliare con affitto e gestione di immobili di proprietà;</li> <li>• possono beneficiare del credito d'imposta anche quelle strutture alberghiere individuate dalla specifica normativa regionale, purché effettivamente operanti come tali e non ricettive in senso generale; pertanto, sono esclusi dall'agevolazione:       <ul style="list-style-type: none"> <li>– i campeggi;</li> <li>– le aree di sosta;</li> <li>– i parchi vacanza;</li> <li>– i <i>bed &amp; breakfast</i>;</li> <li>– gli affittacamere per brevi soggiorni;</li> <li>– le case e gli appartamenti per vacanze;</li> </ul> </li> <li>• con riferimento al caso di una struttura alberghiera che gestisce anche un <i>residence</i>, per il quale sono state sostenute spese di ristrutturazioni straordinarie per renderlo fruibile, l'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta può essere presentata dal rappresentante legale di un'impresa alberghiera che svolge tale attività ai sensi dell'art. 2 del DM 7.5.2015 e le spese eleggibili sono solo quelle che l'impresa alberghiera sostiene per tale struttura ricettiva e non per altre.</li> </ul>
<b>6.2</b>	<p><b>SPESE AGEVOLABILI</b></p> <p>In merito alle spese agevolabili, viene precisato che sono ammissibili solo quelle indicate nell'art. 4 del DM 7.5.2015.</p> <p>Spetta, quindi, al soggetto autorizzato ad attestare l'effettività delle spese sostenute la responsabilità di certificarne l'ammissibilità, sulla base della documentazione fornitagli dal legale rappresentante.</p> <p><b>Acquisto di mobili e complementi d'arredo</b></p> <p>Viene chiarito che l'agevolazione per l'acquisto di mobili e complementi d'arredo può essere richiesta anche in assenza di interventi di riqualificazione dell'immobile.</p>
<b>6.3</b>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p>

	<p>Con riferimento alla presentazione delle istanze, viene chiarito che sia l'istanza sia l'attestazione di effettività delle spese non possono essere firmate manualmente ma solo digitalmente, pena l'esclusione dall'ammissione al credito d'imposta.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'istanza deve riportare esclusivamente la firma digitale del legale rappresentante;</li> <li>• l'attestazione deve riportare esclusivamente la firma digitale del soggetto autorizzato ad attestare l'effettività delle spese sostenute.</li> </ul> <p>Si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'istanza per accedere all'agevolazione relativa ai costi 2014 deve essere presentata, unitamente all'attestazione di effettività delle spese sostenute, in forma telematica tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>);</li> <li>• la fase di compilazione delle istanze nel Portale dei Procedimenti si conclude alle ore 16.00 del 9.10.2015; una volta conclusa la fase preparatoria, non sarà più possibile compilare le istanze e le attestazioni nel Portale;</li> <li>• le istanze dovranno essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 12.10.2015 e fino alle ore 16.00 del 15.10.2015 e saranno ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione.</li> </ul>
<b>7</b>	<b>DISCIPLINA DELL'“AGRICOLTURA SOCIALE” - AMBITO APPLICATIVO E AGEVOLAZIONI</b>
	<p>Con la L. 18.8.2015 n. 141, in vigore dal 23.9.2015, è stata disciplinata l'“agricoltura sociale”, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>DEFINIZIONE DI “AGRICOLTURA SOCIALE”</b></p> <p>Ai fini della presente legge, per “agricoltura sociale” si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381, nei limiti che saranno fissati da un decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dirette a realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti dall'art. 2 numeri 3) e 4) del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651 (es. disoccupati da almeno 6 mesi, giovani fino a 24 anni, adulti con più di 50 anni, appartenenti a minoranze etniche, ecc.), di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/91 (es. invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, ex degenti di ospedali psichiatrici, ecc.) e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;</li> <li>• prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;</li> <li>• progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.</li> </ul> <p>Le suddette attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.</p>
<b>7.2</b>	<p><b>ATTIVITÀ SVOLTE DALLE COOPERATIVE SOCIALI</b></p> <p>Le attività di agricoltura sociale sono esercitate dalle cooperative sociali, di cui alla L. 8.11.91 n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente.</p> <p>Nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30% di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.</p>
<b>7.3</b>	<p><b>SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN ASSOCIAZIONE CON ALTRI SOGGETTI</b></p> <p>Le suddette attività di agricoltura sociale possono essere svolte in associazione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381;</li> <li>• imprese sociali di cui al DLgs. 24.3.2006 n. 155;</li> <li>• associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla L. 7.12.2000 n. 383;</li> <li>• organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati, di cui all'art. 1 co. 5 della L. 8.11.2000 n. 328.</li> </ul> <p>Le attività in esame sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.</p>
<b>7.4</b>	<p><b>AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei suddetti soggetti, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici;</li> <li>• le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale;</li> <li>• i Comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree commerciali pubbliche;</li> <li>• nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del</li> </ul>

	DLgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
<b>7.5</b>	<p><b>ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULL'AGRICOLTURA SOCIALE</b></p> <p>Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;</li> <li>• raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;</li> <li>• proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;</li> <li>• proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle Regioni e degli Enti locali.</li> </ul>
<b>8</b>	<p><b>CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLE PMI E START UP INNOVATIVE</b></p>
	<p>Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese delle PMI e <i>start up</i> innovative;</li> <li>• agli obblighi informativi relativi ai soci.</li> </ul>
<b>8.1</b>	<p><b>BILANCIO CERTIFICATO</b></p> <p>Con la circ. 3.9.2015 n. 3682/C, sono state fornite alcune indicazioni sulla predisposizione della certificazione del bilancio delle PMI innovative (art. 4 co. 1 lett. b) del DL 3/2015).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono da annoverare tra le imprese soggette alla certificazione del bilancio tutte le PMI innovative, indipendentemente dal tipo societario; pertanto, la certificazione di bilancio, in applicazione della normativa vigente, deve essere operata da un revisore o da una società di revisione, iscritta nell'apposito albo;</li> <li>• non è sufficiente che il commercialista in qualità di revisore contabile attesti la conformità del bilancio depositato alle scritture contabili. La certificazione deve avvenire a norma di legge come nota diretta all'assemblea dei soci, firmata dal revisore responsabile ed articolata in tre paragrafi. Nello specifico:       <ul style="list-style-type: none"> <li>– il primo paragrafo identifica il bilancio assoggettato a revisione contabile (principalmente indicando il nome della società e l'esercizio di riferimento) ed assegna le rispettive responsabilità degli amministratori della società (predisposizione del bilancio) e del revisore (giudizio professionale sul bilancio);</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– il secondo paragrafo identifica i principi di revisione di riferimento (principalmente indicando il soggetto emanante), illustra sommariamente le procedure svolte (introducendo il concetto di campionamento) e collega tale lavoro svolto al giudizio professionale;</li> <li>– il terzo paragrafo esprime il giudizio del revisore sulla conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento e si esprime sulla chiarezza della redazione nonché sulla veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società;</li> <li>• la certificazione di bilancio è elemento essenziale della fattispecie di PMI innovativa in fase di iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese e deve permanere per tutta la durata dell'iscrizione stessa (art. 4 co. 6 e 7 del DL 3/2015);</li> <li>• la <i>smart card</i> per la firma dei documenti da inviare telematicamente deve essere quella del legale rappresentante della società.</li> </ul>
8.2	<p><b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b></p> <p>Con il parere 3.9.2015 n. 155175, viene delineato l'ambito di applicazione del requisito relativo al volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione delle PMI innovative (art. 4 co. 1 lett. e) n. 1 del DL 3/2015).</p>
	<p>In particolare, viene chiarito che le immobilizzazioni immateriali (art. 2424 c.c.) sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini del conseguimento del relativo requisito per il riconoscimento della qualifica di PMI innovative (e, per similitudine, di <i>start up</i> innovative - art. 25 co. 2 lett. h) n. 1 del DL 179/2012).</p> <p>Viene, inoltre, precisato che i poteri di verifica sul possesso dei requisiti da parte delle Camere di Commercio sono di natura principalmente formale. Rientrano nei poteri dell'ufficio le verifiche relative al rapporto percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, nei limiti della documentazione in atti, rimanendo esclusa un'analisi di tipo ispettivo.</p>
8.3	<p><b>PERSONALE QUALIFICATO E PRIVATIVA INDUSTRIALE</b></p> <p>Con il parere 4.9.2015 n. 155486, vengono esaminati i seguenti requisiti delle PMI innovative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• requisito soggettivo dell'impiego di personale qualificato come "<i>dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo</i>" (art. 4 co 1 lett. e) n. 2 del DL 3/2015);</li> <li>• requisito oggettivo della titolarità di almeno una privativa industriale (art. 4 co. 1 lett. e) n. 3 DL 3/2015).</li> </ul> <p>Per similitudine, il parere si applica anche alle <i>start up</i> innovative (art. 25 co. 2 lett. h) n. 2 e 3 del DL 179/2012).</p> <p><b>Personale qualificato</b></p> <p>Secondo il Ministero, la normativa non pone alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale "qualificato" con la società, potendo avvenire l'impiego sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque "<i>a qualsiasi titolo</i>".</p> <p>Alla luce di quanto sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se i soci amministratori sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o "<i>a qualsiasi titolo</i>"), nulla osta a che risulti soddisfatto il requisito in oggetto;</li> <li>• al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che hanno l'amministrazione della</li> </ul>

	<p>società ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.</p> <p><b>Privativa industriale</b></p> <p>Riprendendo il precedente parere 22.8.2014 n. 147532 in materia di <i>start up</i> innovative, viene ribadito che soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa la società che abbia già presentato domanda per la registrazione del brevetto, senza ancora averne ricevuto l'esito. Infatti, la PMI innovativa può essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche "depositaria" di tale privativa.</p> <p>Il parere, inoltre, esclude i marchi dalle forme di tutela della proprietà intellettuale rilevanti ai fini del requisito oggettivo.</p>
8.4	<p><b>OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI AI SOCI</b></p> <p>Vengono fornite alcune precisazioni ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi relativi ai soci.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con il parere 2.9.2015 n. 154287, in relazione all'elenco dei soci di una PMI innovativa quotata su una piattaforma multilaterale di negoziazione (art. 4 co. 3 lett. f) del DL 3/2015), è sufficiente la comunicazione delle effettive risultanze del libro soci, aggiornate in occasione degli eventi salienti della vita societaria. Ciò consente di conoscere i soci rilevanti, che abbiano provveduto ai conseguenti obblighi di comunicazione, con un temperamento del principio di trasparenza per i soci non rilevanti;</li> <li>• con il parere 2.9.2015 n. 154297, quanto all'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale nell'ambito delle <i>start up</i> o PMI innovative (art. 25 co. 12 lett. g) del DL 179/2012 e art. 4 co. 3 lett. h) del DL 3/2015), l'obiettivo è quello di conoscere i dati relativi ai soggetti direttamente impegnati in tali società e non anche a quelli che, a titolo di mero</li> </ul>
	<p>investimento, partecipano tramite azionariato o <i>crowdfunding</i> al capitale di rischio della stessa. Il parere ha, poi, ribadito la posizione sulla limitazione del principio di trasparenza per i soli soci rilevanti anche alle <i>start up</i> innovative, tipicamente per quelle che effettuano campagne di <i>equity crowdfunding</i> (art. 25 co. 12 lett. e) del DL 179/2012).</p>
8.5	<p><b>AFFITTO D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA</b></p> <p>Con il parere 3.9.2015 n. 155183, viene delimitato l'ambito di applicazione del divieto di costituzione delle <i>start up</i> innovative mediante un'operazione di fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (art. 25 co. 2 lett. g) del DL 179/2012).</p> <p>Nello specifico, viene chiarita l'esclusione dal suddetto divieto della fattispecie dell'affitto d'azienda o di un suo ramo.</p>
8.6	<p><b>ATTESTAZIONE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI E BILANCIO APPROVATO</b></p> <p>Con il parere 11.9.2015 n. 161868, viene chiarito che è inammissibile il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti di <i>start up</i> innovative in assenza di un bilancio regolarmente approvato dall'assemblea.</p> <p>Tuttavia, per ragioni di proporzionalità, la disposizione di cui all'art. 25 co. 15 del DL 179/2012 va interpretata nel senso che il deposito delle suddette attestazioni deve essere effettuato comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, sia esso approvato entro 120 giorni o, ove ne ricorrano le condizioni, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (artt. 2364 co. 2 e 2435 c.c.).</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
5.10.2015	Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2015 e IRAP 2015	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 6.7.2015, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.9.2016;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
9.10.2015	Credito d'imposta riqualificazione alberghi	<p>Le strutture alberghiere devono registrarsi, entro le ore 16.00, sul Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>), al fine di presentare in via telematica le domande di concessione del credito d'imposta per interventi di riqualificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2014;</li> <li>• a partire dalle ore 10.00 del 12.10.2015 e fino alle ore 16.00 del 15.10.2015 (rileva l'ordine cronologico di presentazione).</li> </ul>
14.10.2015	Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2015 e IRAP 2015	<p>I soggetti IRES "solari" che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 16.7.2015, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.9.2016;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
14.10.2015	Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2015 e IRAP 2015	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 16.7.2015, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.9.2016;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>

LUIGI BLESCIA  
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici  
 CESENA (FC)  
 corte don Giuliano Botticelli n. 51  
 tel. +39 0547 186 40 75  
 e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
 vico San Matteo n. 3  
 tel. +39 0882 42 44 59  
 e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

		<p>Se entro il 16.7.2015 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 16.6.2015;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 30.9.2016; con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
15.10.2015	Credito d'imposta riquilificazione alberghi	<p>Le strutture alberghiere devono presentare, entro le ore 16.00, le domande di concessione del credito d'imposta per interventi di riquilificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2014;</li> <li>• tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>).</li> <li>• Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</li> </ul>
15.10.2015	Domande agevolazioni attività innovative	<p>Le aggregazioni di imprese devono presentare, entro le ore 12.00, le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la concessione di agevolazioni allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile;</li> </ul> <p>mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it.</p>
16.10.2015	Adempimenti sospesi per calamità naturali	<p>I soggetti della Regione Emilia Romagna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di febbraio 2015 devono effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i versamenti e agli altri adempimenti tributari sospesi, che scadevano nel periodo dal 4.2.2015 al 30.9.2015;</li> <li>• in un'unica soluzione.</li> </ul>
16.10.2015	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2015 o il 6.7.2015;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2015;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2015.</li> </ul>
16.10.2015	Versamento rata saldo IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2015;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2015 o il 6.7.2015;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata en-</li> </ul>



		<p>tro il 16.7.2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2015.</li> </ul>
16.10.2015	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2015.</li> </ul>
20.10.2015	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2015.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica;</li> <li>direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
20.10.2015	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	<p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre luglio-settembre 2015;</li> <li>versare la relativa imposta.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica;</li> <li>anche in mancanza di operazioni.</li> <li>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</li> </ul>
26.10.2015	Presentazione modelli 730/2015 integrativi	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2015 integrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali";</li> <li>ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2015 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta</li> </ul>

		<p>direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Ai modelli 730/2015 integrativi va allegata la relativa documentazione.</p> <p>Tuttavia, il modello 730/2015 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p>
26.10.2015	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di settembre 2015;</li> <li>• ovvero al trimestre luglio-settembre 2015.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2015, appositamente contrassegnati;</li> </ul> <p>devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.</p>
27.10.2015	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	<p>Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente;</li> <li>• tramite il modello F24.</li> </ul> <p>Per i soggetti "non solari", il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.</p>
30.10.2015	Domande contributi formazione autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</li> <li>• con le previste modalità telematiche.</li> </ul>
30.10.2015	Comunicazione beni in godimento ai soci	<p>I soggetti che esercitano attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, o che permangono in godimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a soci o familiari dell'imprenditore;</li> <li>• nel periodo d'imposta 2014;</li> <li>• salve le previste esclusioni.</li> </ul>

LUIGI BLESCIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

*Uffici*  
CESENA (FC)  
corte don Giuliano Botticelli n. 51  
tel. +39 0547 186 40 75  
e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
vico San Matteo n. 3  
tel. +39 0882 42 44 59  
e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

		<p>La comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve avvenire in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• può essere effettuata anche dai soci o familiari dell'imprenditore.</li> </ul> <p>Per i soggetti "non solari", la comunicazione deve essere effettuata entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permanono in godimento.</p>
30.10.2015	Comunicazione finanziamenti o capitalizzazioni	<p>I soggetti che esercitano attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che hanno concesso all'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro;</li> <li>• nel periodo d'imposta 2014;</li> <li>• salve le previste esclusioni.</li> </ul> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> <li>• Per i soggetti "non solari", la comunicazione deve essere effettuata entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.</li> </ul>
30.10.2015	IMU terreni agricoli	<p>I possessori di terreni agricoli assoggettati all'IMU possono effettuare, senza sanzioni e interessi, il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2015, qualora non sia stata rispettata la precedente scadenza del 16.6.2015.</p>

30.10.2015	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2015 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2015.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
30.10.2015	Consolidato fiscale	<p>Le società controllanti "solar" devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in caso di mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale), l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante, utilizzando l'apposito modello.</p>
31.10.2015	Comunicazione relativa agli studi di settore	<p>I contribuenti soggetti agli studi di settore possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, mediante l'apposito programma informatico: le informazioni e gli elementi in grado di giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza derivanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2013 (UNICO 2014);</p>
		<p>ovvero la presenza di una causa di esclusione o di inapplicabilità.</p>
2.11.2015	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2015;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 6.7.2015 o il 16.7.2015;</li> </ul> <p>la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2015.</p>
2.11.2015	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativo al trimestre luglio-settembre 2015;</li> <li>• utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 20.3.2015.</li> </ul> <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul>

OTTOBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

		<p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
2.11.2015	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;</li> <li>• con riferimento al trimestre luglio-settembre 2015.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul>
2.11.2015	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di settembre 2015.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;</li> <li>• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul>